



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7425 del 2015, proposto da: Maria Lorena Ruzza, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Barbini, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria n. 2;

contro

Azienda Ospedaliera Sant'Antonio Abate di Gallarate, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Beretta, con domicilio eletto presso Studio Trifiro' & Partners in Roma, piazza Mazzini, 27;

nei confronti di

Gianpaolo Mirri, rappresentato e difeso dagli avv. Stefania Ionata, Tiziano Ugoccioni, con domicilio eletto presso Stefania Ionata in Roma, Via Cosseria, 5;

per l'annullamento

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 01368/2015, resa tra le parti, concernente appello avverso sentenza con cui il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione - conferimento incarico quinquennale per dirigente medico di una struttura ospedaliera

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Sant'Antonio Abate di Gallarate e di Gianpaolo Mirri;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 il Cons. Sergio Fina e uditi per le parti gli avvocati Giorgio Barbini, Stefano Beretta e Stefania Ionata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

E' impugnata con il presente appello la sentenza del Tar Lombardia con cui il ricorso per l'annullamento della Delibera Direttoriale n. 179/2015, è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

L'appello è infondato.

Occorre premettere che nel comparto sanitario l'attribuzione degli incarichi dirigenziali di struttura complessa è regolata dall'art. 15 del D.lgs. n.502/1992, come modificato dal D.L.. n. 158/2012 che prevede:

- una selezione dei candidati effettuata da una commissione, composta dal direttore dell'Azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire;
- un'analisi comparativa dei "curricula" e dei titoli professionali, sulla base della quale la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei titolari dei migliori punteggi.

Poi nella fattispecie ed in base alla D.R.G. n. X/2013 della Regione Lombardia, il procedimento si completa con l'individuazione da parte del direttore generale , nell'ambito di tale terna, del candidato da nominare.

Sulla base dei criteri anzidetti, appare abbastanza evidente che l'esperimento di una procedura di natura valutativa, sia pure connotata da condizioni di maggiore trasparenza ed imparzialità, affidata ad un'apposita commissione non ha, sia in punto di fatto che di diritto, modificato il carattere “fiduciario”e quindi “negoziale” della scelta operata dal direttore generale nell'ambito della terna dei candidati dichiarati idonei, dovendosi escludere che la procedura medesima possa assimilarsi ad un procedimento concorsuale nel quale, soltanto, possono configurarsi poteri autoritativi della pubblica amministrazione.

Ne consegue che i procedimenti in questione e le relative controversie vanno collocate nell'ambito della previsione di cui all'art. 63 del D.lgs.n. 165/2001 e cioè vanno ricondotte nell'alveo degli atti di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e dunque devono ritenersi, come tali, non devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma rientranti, invece, nella giurisdizione del giudice ordinario.

L'appello deve pertanto essere respinto, mentre sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda alle condizioni e nei termini di cui all'art. 11 /2°c c.p.a.

Le spese, tenuto conto del carattere interpretativo delle questioni poste, possono compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge;

Compensa le spese del grado del giudizio.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con
l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Sergio Fina, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)